



Decreto Dirigenziale n. 1278 del 16/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE DEL COMITATO TECNICO PER L'AMBIENTE RELATIVO AL "P.I.P. - PIANO D'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 14/03/2008 e succ. mod. e int., si è provveduto a riorganizzare le strutture (Comitato Tecnico Ambientale, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- c. che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 22/04/2008 e succ. mod. e int., è stato costituito il Comitato Tecnico per l'Ambiente (C.T.A.);
- d. che, con istanza prot. n. 418 del 25/05/2009 acquisita al protocollo regionale n. 471806 del 29/05/2009, il Comune di Casal di Principe (CE) ha trasmesso, per la valutazione ambientale strategica, la documentazione relativa al **"P.I.P. – Piano d'Insediamento Produttivo in variante al P.R.G."**;

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 17 del 18/12/2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21/12/2009, è stato emanato il "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania";

CONSIDERATO che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere del Comitato Tecnico Ambientale;

RILEVATO:

- a. che detto piano, istruito dal Tavolo Tecnico n. II e sottoposto all'esame del C.T.A. nella seduta del 10 giugno 2010, ha ottenuto parere di compatibilità ambientale non favorevole considerato che:
 - non sono state valutate alternative per la localizzazione dell'area P.I.P. che si inserisce in un tessuto a vocazione agricola, lontano dall'aggregato urbano e dalle altre aree destinate ad attività produttive;
 - l'area proposta ricade all'interno della fascia vincolata del corpo idrico Regi Lagni (art. 142 del D.Lgs. 42/2004) già fortemente compromesso;
 - non sono descritte le tipologie specifiche delle attività produttive da insediare;
 - non è chiara la sostenibilità e il rispetto delle norme di legge per il sistema delle acque sia in riferimento agli usi sia in riferimento all'eventuale trattamento dei reflui e alle modalità di immissione in ambiente esterno. per le motivazioni richiamate nella predetta relazione;
- b. che, con nota prot. n. 540670 del 24/06/2010, la decisione del C.T.A. è stata comunicata all'autorità procedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e succ. mod. e int.;
- c. che, con nota prot. n. 645 del 08/07/2010 acquisita al protocollo regionale n. 663972 del 04/08/2010, il Comune di Casal di Principe (CE) ha prodotto controdeduzioni ed osservazioni in merito alla determinazione assunta dal C.T.A. nella seduta del 10/06/2010;
- d. che il C.T.A., nella seduta del 04/11/2010 e previa istruttoria del competente Tavolo Tecnico II, ha confermato il parere di compatibilità ambientale non favorevole già espresso nella seduta del 10/06/2010 per le motivazioni di seguito riportate:
 - d.1 non sono state valutate alternative per la localizzazione del P.I.P; l'Autorità Procedente, sostiene che la scelta dell'area sia avvenuta sulla base della disponibilità di suoli individuata a

seguito di un bando. La scelta dell'area risulta essere legata alla possibilità di avere aree accorpabili al fine di ottenere una superficie unica di 100.000 m². Tale criterio di selezione, da solo, senza opportune considerazioni di carattere ambientale, non descrive le alternative e le motivazioni della scelta tra le alternative, come richiesto nell'allegato VI lettera h) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Area P.I.P. si inserisce in un tessuto agricolo lontano dall'aggregato urbano e dalle altre aree destinate ad attività produttive.

Tra i principi fondamentali della L.R.16/2004 in merito alla pianificazione, e nelle Linee guida sul Paesaggio, approvate assieme al Piano Territoriale Regionale con Legge regionale del 13 ottobre 2008 n. 13, è evidenziato come le scelte di pianificazione devono "contenere il consumo di suolo" mediante il riuso di aree già urbanizzate limitando al minimo l'utilizzo del "territorio rurale ed aperto"; questo per evitare la frammentazione di ecosistemi ed habitat seminaturali ed effetti su aree di particolare pregio e/o sensibilità come le aree di pertinenza fluviale. A tal proposito si segnala che l'intero Comune di Casal di Principe, secondo il 1° Quadro Territoriale di Riferimento del Piano Territoriale Regionale – Rete ecologica, si inserisce in Aree di massima frammentazione ecosistemica.

L'art.35 delle Norme contenute nella Proposta di PTCP di Caserta stabilisce inoltre che nel "Territorio rurale ed aperto" possono essere esercitate le sole attività agricole e di protezione della natura, mentre possono essere eventualmente confermate fra le attività residenziali e produttive solo quelle oggi esistenti e compatibili.

L'art.65 delle Norme contenute nella Proposta di PTCP di Caserta specifica inoltre che "Qualunque nuovo impegno di suolo rurale e aperto è consentito esclusivamente a condizione che si dimostri l'impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all'interno del territorio già urbanizzato.....In tal caso la nuova urbanizzazione va prevista in adiacenza al preesistente territorio urbano e configurata in modo da occupare nella minima misura possibile la superficie del territorio rurale ed aperto.

d.2 L'Area P.I.P ricade parzialmente nella fascia vincolata del corpo idrico del Regi Lagni (art. 142 del D.Lgs 42/2004) in tale fascia vincolata (150 mt) la Variante al P.R.G. prevede edifici quali il centro di assistenza alle imprese, la sala convegni, lo snack bar la sala ristoro, l'asilo nido e le altre destinazioni di supporto ai fruitori. Tali edifici sono in contrasto con quanto indicato dalle Linee Guida per il Paesaggio e dalla Proposta di PTCP della Provincia di Caserta:

- le Linee guida per il Paesaggio *"..contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è vincolante per la verifica di compatibilità paesaggistica dei PUC..."*

L'area P.I.P in variante del PRG ricade nelle Aree di Pianura.

"Nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati a corsi d'acqua, e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali".."

Nei Sistemi e Sottosistemi facenti parte delle aree di pianura i PTCP e i PUC:

...b) definiscono misure di salvaguardia dei corsi d'acqua, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale,..... tutelando gli elementi di naturalità in esse presenti e le condizioni di continuità e di apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione di risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità...."

- Le Norme contenute nella Proposta di PTCP della Provincia di Caserta (delibera del Commissario Straordinario n.13/CS del 9/02/2010), all'art.21, lettera c) prevedono: il divieto di interventi edificatori e infrastrutturali privati in una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 100 mt dalle sponde.

Si ricorda inoltre gli articoli 29-30 delle Norme contenute nella proposta del PTCP della provincia di Caserta, inseriscono le canalizzazioni storiche dei Regi Lagni fra gli

elementi territoriali del paesaggio borbonico sottoposti a tutela e valorizzazione in quanto dotati di uno specifico valore paesaggistico e documentale;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Caserta “ *..pur ritenendo l'insediamento nel suo complesso di forte impatto per il paesaggio, connotato dalla presenza dell'asta fluviale dei Regi Lagni e dalla localizzazione dell'antico sito di Ponte Anecchino di rilevante interesse storico-culturale, in quanto testimonianza del tracciato della viabilità antica in rapporto con l'antico percorso del fiume Clanio, esprime parere favorevole in considerazione che non sono previste volumetrie nella zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004, fermo restando che in fase esecutiva dovranno essere attivate per qualsiasi intervento previsto in tale area le procedure di cui all'art.159 del D.Lgs 42/2004” (Allegato 7 documentazione amministrativa acquisita con prot. n. 444840 del 21/05/2010).*

d.3 nella documentazione pervenuta sino ad oggi non viene fornita una stima, anche di massima, dei potenziali effetti ambientali legati alle azioni di Piano previsti nell'area P.I.P in particolare per la componente ambiente idrico e suolo.

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale non favorevole;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08 e succ. mod. e int.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere in merito al **“P.I.P. – Piano d’Insediamento Produttivo in variante al P.R.G. del Comune di Casal di Principe (CE)”**, su conforme giudizio del Comitato Tecnico per l'Ambiente ottenuto nelle sedute del 10 giugno 2010 e del 4 novembre 2010, parere di compatibilità ambientale non favorevole considerato che:
 - 1.a non sono state valutate alternative per la localizzazione del P.I.P; l'Autorità Procedente, sostiene che la scelta dell'area sia avvenuta sulla base della disponibilità di suoli individuata a seguito di un bando. La scelta dell'area risulta essere legata alla possibilità di avere aree accorpabili al fine di ottenere una superficie unica di 100.000 m². Tale criterio di selezione, da solo, senza opportune considerazioni di carattere ambientale, non descrive le alternative e le motivazioni della scelta tra le alternative, come richiesto nell'allegato VI lettera h) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
L'Area P.I.P. si inserisce in un tessuto agricolo lontano dall'aggregato urbano e dalle altre aree destinate ad attività produttive.
Tra i principi fondamentali della L.R.16/2004 in merito alla pianificazione, e nelle Linee guida sul Paesaggio, approvate assieme al Piano Territoriale Regionale con Legge regionale del 13 ottobre 2008 n. 13, è evidenziato come le scelte di pianificazione devono “contenere il consumo di suolo” mediante il riuso di aree già urbanizzate limitando al minimo l'utilizzo del “territorio rurale ed aperto”; questo per evitare la frammentazione di ecosistemi ed habitat seminaturali ed effetti su aree di particolare pregio e/o sensibilità come le aree di pertinenza fluviale. A tal proposito si segnala che l'intero Comune di Casal di Principe, secondo il 1° Quadro Territoriale di Riferimento del Piano Territoriale Regionale – Rete ecologica, si inserisce in Aree di massima frammentazione ecosistemica.
L'art.35 delle Norme contenute nella Proposta di PTCP di Caserta stabilisce inoltre che nel “Territorio rurale ed aperto” possono essere esercitate le sole attività agricole e di protezione

della natura, mentre possono essere eventualmente confermate fra le attività residenziali e produttive solo quelle oggi esistenti e compatibili.

L'art.65 delle Norme contenute nella Proposta di PTCP di Caserta specifica inoltre che "Qualunque nuovo impegno di suolo rurale e aperto è consentito esclusivamente a condizione che si dimostri l'impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all'interno del territorio già urbanizzato.....In tal caso la nuova urbanizzazione va prevista in adiacenza al preesistente territorio urbano e configurata in modo da occupare nella minima misura possibile la superficie del territorio rurale ed aperto.

1.b l'Area P.I.P ricade parzialmente nella fascia vincolata del corpo idrico del Regi Lagni (art. 142 del D.Lgs 42/2004) in tale fascia vincolata (150 mt) la Variante al P.R.G. prevede edifici quali il centro di assistenza alle imprese, la sala convegni, lo snack bar la sala ristoro, l'asilo nido e le altre destinazioni di supporto ai fruitori. Tali edifici sono in contrasto con quanto indicato dalle Linee Guida per il Paesaggio e dalla Proposta di PTCP della Provincia di Caserta:

- le Linee guida per il Paesaggio *"..contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è vincolante per la verifica di compatibilità paesaggistica dei PUC..."*

L'area P.I.P in variante del PRG ricade nelle Aree di Pianura.

"Nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati a corsi d'acqua, e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali".

Nei Sistemi e Sottosistemi facenti parte delle aree di pianura i PTCP e i PUC:

...b) definiscono misure di salvaguardia dei corsi d'acqua, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale,..... tutelando gli elementi di naturalità in esse presenti e le condizioni di continuità e di apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione di risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità...."

- Le Norme contenute nella Proposta di PTCP della Provincia di Caserta (delibera del Commissario Straordinario n.13/CS del 9/02/2010), all'art.21, lettera c) prevedono: il divieto di interventi edificatori e infrastrutturali privati in una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 100 mt dalle sponde.
Si ricorda inoltre gli articoli 29-30 delle Norme contenute nella proposta del PTCP della provincia di Caserta, inseriscono le canalizzazioni storiche dei Regi Lagni fra gli elementi territoriali del paesaggio borbonico sottoposti a tutela e valorizzazione in quanto dotati di uno specifico valore paesaggistico e documentale;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Caserta *"..pur ritenendo l'insediamento nel suo complesso di forte impatto per il paesaggio, connotato dalla presenza dell'asta fluviale dei Regi Lagni e dalla localizzazione dell'antico sito di Ponte Anecchino di rilevante interesse storico-culturale, in quanto testimonianza del tracciato della viabilità antica in rapporto con l'antico percorso del fiume Clanio, esprime parere favorevole in considerazione che non sono previste volumetrie nella zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004, fermo restando che in fase esecutiva dovranno essere attivate per qualsiasi intervento previsto in tale area le procedure di cui all'art.159 del D.Lgs 42/2004" (Allegato 7 documentazione amministrativa acquisita con prot. n. 444840 del 21/05/2010).*

1.c nella documentazione pervenuta sino ad oggi non viene fornita una stima, anche di massima, dei potenziali effetti ambientali legati alle azioni di Piano previsti nell'area P.I.P in particolare per la componente ambiente idrico e suolo.

2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Comune di Casal di Principe (CE) e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Luigi Rauci